

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ARTICOLO 15 LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241
Strategie territoriali d'area omogenea – “UNA RETE DI GENTI E PAESAGGI”
PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI
COLLEGAMENTO DELLA RETE CICLOESCURSIONISTICA DELL'AREA LAGHI
NORD

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2025, presso la Sede Municipale del Comune di Cannobio

TRA

- **IL COMUNE DI CANNOBIO**, con sede legale in Cannobio - Piazza Vittorio Emanuele III n. 2, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Gianmaria Minazzi il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA**, con sede legale in Trarego Viggiona – via Passo Piazza n. 1, legalmente rappresentato Sindaco *pro-tempore* Sebastian Nicolai il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI VALLE CANNOBINA**, con sede legale in Valle Cannobina – Via Provinciale Lunecco n. 9, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Luigi Spadone il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **IL COMUNE DI GURRO**, con sede legale in Gurro- via Provinciale n. 4, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Luigi Valter Costantini, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 legge 07 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato articolo 15 legge 07 agosto 1990, n. 241;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- con D.G.R. n. 30-7794 del 27 novembre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 7 dicembre 2023, il quale ha previsto uno stanziamento di euro 105.000.000,00 finalizzati alla riqualificazione urbana territoriale, per la linea di intervento delle Strategie territoriali d'area omogenea, da integrare con un cofinanziamento del 10% da parte degli Enti interessati per ciascun intervento;
- in attuazione al suddetto provvedimento, la Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, come da documentazione agli atti, è addivenuta alla composizione definitiva delle aree territoriali omogenee;
- la Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, nel delineare le disposizioni attuative per il 2024, ha tenuto conto, in particolare:
 - della necessità di prevedere l'eventuale istituzione di sub-ambiti, un capofila per ogni Area che garantisca coordinamento e supporto ai comuni dell'area nella fase di definizione e attuazione del piano degli interventi e si interfacci con gli uffici regionali per tutte le fasi di realizzazione della programmazione e con gli eventuali sub-ambiti istituiti, nonché la redazione di un piano degli interventi a cura di ogni Area;
 - che parte delle risorse destinate alla linea di intervento Strategie territoriali d'area omogenea, pari ad euro 100.000.000,00, siano da ripartire tra le 24 aree in base al criterio del 70% calcolato sul totale della popolazione dell'area e del 30% calcolato sulla superficie complessiva, da integrare con il 10% per ciascun intervento da parte degli Enti interessati e che le restanti risorse pari a euro 5.000.000,00 siano rese disponibili per premialità da attribuire alle proposte che contengono strategie territoriali con ricadute sovra-comunali.
 - le suddette risorse previste dal FSC 2021-2027, pari ad euro 105.000.000,00, per la linea di intervento delle Strategie territoriali d'area omogenea possano

essere integrate da ulteriori risorse nella logica della complementarità dei fondi stabilita per la programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale avviata con la D.G.R. n. 1-6477 del 6 febbraio 2023.

PRESO ATTO CHE:

Le disposizioni attuative di detta D.G.R. prevedono che:

- a) ogni area territoriale omogenea individua formalmente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di approvazione della loro individuazione, un capofila che garantisca coordinamento e supporto ai comuni dell'area nella fase di definizione e attuazione del piano degli interventi e si interfacci con gli uffici regionali per tutte le fasi di realizzazione della programmazione e con gli eventuali sub-ambiti istituiti e che, a tal fine, possieda adeguata capacità e struttura tecnico-amministrativa e dia continuità al ruolo per tutta la durata di attuazione. Possono essere individuati quali soggetti capofila d'area i Comuni facenti parte di ciascuna aggregazione, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, le Unioni Montane, le Province e i GAL – Gruppi di Azione Locale;
- b) ogni area può essere suddivisa, in base alle singole esigenze locali, in massimo 5 (cinque) sub-ambiti, istituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della sopra citata deliberazione e può collegarsi in modo sinergico sia ad aree limitrofe sia ai Comuni capoluogo di Provincia;
- c) gli eventuali sub-ambiti dovranno avere un numero di comuni non inferiore a 10 (dieci) e territorialmente omogenei e confinanti; ogni singolo sub-ambito collabora con il capofila dell'area omogenea anche individuando un referente.

Nell'allegato a) di detto documento sono state definite le Aree territoriali omogenee tra le quali è stata delineata l'Area omogenea Laghi, composta dai seguenti Comuni: Ameno, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baveno, Bee, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cesara, Colazza, Cossogno, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miasino, Miazina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, San Maurizio d'Opaglio, Soriso, Stresa, Trarego Viggiona, Valle Cannobina, Valstrona, Vignone.

ATTESO CHE

- nell’ambito del progetto di sviluppo integrato dell’Alto Verbano e Val Grande, avviato alla fine del 2022, attraverso l’elaborazione di una strategia di sviluppo del territorio, che si è espressa in diversi progetti locali, all’interno dell’Area omogenea “Laghi”, il territorio individuato nei comuni sottoscrittori del presente Accordo si è auto-identificato in un sub-ambito “Laghi nord”;
- il sub-ambito è costituito da 18 comuni (Arizzano, Aurano, Bée, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Ghiffa, Gurro, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona, Valle Cannobina e Vignone) costituiti in 3 Unioni montane, oltre a tre comuni sciolti;
- i Comuni sottoscrittori del presente protocollo, già legati da un Accordo di Programma, hanno individuato quattro priorità all’interno della Strategia di sviluppo del territorio:
 1. Completamento dell’infrastruttura di collegamento del territorio: una rete ciclo-escursionistica che sia fruibile senza soluzione di continuità, anche in prosecuzione del sistema delle ciclabili del Toce e del Lago Maggiore;
 2. Valorizzazione del turismo fluviale e lacuale, collegando sia le spiagge lacustri meno conosciute che i siti balneabili dei torrenti interni;
 3. Creazione di una rete di attrattori turistici in quota, attraverso l’“artializzazione” dei territori con la Land Art. In questo modo aumenteranno i visitatori delle zone interne, offrendo opportunità di sviluppo anche economico che diversifichino la distribuzione del reddito;
 4. Sostegno alla microimprenditoria, che supporti l’installazione di piccoli imprenditori anche nelle zone interne del territorio.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità dell’accordo

Il presente Accordo, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 legge 07 agosto 1990, n. 241, ha lo scopo di definire i rapporti tra il Comune di Cannobio (di seguito anche, per brevità, Ente Capofila o Capofila) e i Comuni di Trarego Viggiona, Valle Cannobina e Gurro per la realizzazione dei lavori “UNA RETE DI GENTI E PAESAGGI” - COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO DELLA RETE CICLOESCURSIONISTICA DELL’AREA LAGHI NORD, specificando le modalità operative per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento relativamente alle diverse fasi che ne caratterizzano l’iter procedurale.

Articolo 2 – Obblighi generali delle parti

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'Intervento di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, relativamente alle attività di propria competenza, a:

- garantire ogni forma utile di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'implementazione dell'accordo;
- rimuovere nelle diverse fasi procedurali, ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle stesse imputabile.

Articolo 3 – Obblighi del Comune di Cannobio (ente capofila)

si impegna a svolgere, in nome e per conto dei Comuni di Trarego Viggiona, Valle Cannobina e Gurro, il ruolo di Ente attuatore e di Stazione Appaltante dei lavori in oggetto, in conformità alla normativa in materia di appalti pubblici e, nello specifico, si impegna:

- a designare il RUP nell'ambito del proprio organico, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici e in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all'amministrazione aggiudicatrice;
- a svolgere i servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, collaudo statico (se necessario) e tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione;
- ad assumere gli atti di approvazione tecnico-amministrativa dei vari livelli progettuali afferenti all'intervento oggetto del presente Accordo;
- ad espletare le procedure per l'appalto dei lavori, gestire i rapporti contrattuali con l'aggiudicatario della procedura di gara ed attuare le fasi di realizzazione dell'opera, curando direttamente ogni incombenza tecnica ed amministrativa riconducibile a queste fasi procedurali;
- a decidere in merito all'utilizzo delle somme a disposizione e dell'eventuale ribasso di gara, purché finalizzate a spese compatibili con l'opera in oggetto.

Il Comune di Cannobio si impegna, altresì:

- a riferire con cadenza periodica ai Comuni gli aggiornamenti circa lo stato d'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento oggetto del presente Accordo;
- a definire ed approvare il progetto di fattibilità tecnico economica entro il 30/06/2025;
- a definire ed approvare il progetto esecutivo entro il 31/12/2025;
- a concludere la procedura di aggiudicazione dei lavori entro il 30/04/2026 e ad ultimare i lavori entro il 30/04/2028;
- a riconsegnare le opere realizzate nei Comuni di Trarego Viggiona, Valle Cannobina e Gurro con apposito verbale.

Articolo 4 – Obblighi dei Comuni di Trarego Viggiona, Valle Cannobina e Gurro

Il Comune di Trarego Viggiona si impegna a confermare il cofinanziamento per l'intervento pari a euro 21.618,77 (premialità non considerata in quanto non ancora concessa).

Il Comune di Valle Cannobina si impegna a confermare il cofinanziamento per l'intervento pari a euro 9.255,19 (premialità non considerata in quanto non ancora concessa).

Il Comune di Gurro si impegna a confermare il cofinanziamento per l'intervento pari a euro 2.508,74 (premialità non considerata in quanto non ancora concessa).

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi degli articoli 1 e 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, non è prevista emissione di fattura.

Articolo 5 – Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Le somme di cofinanziamento di cui al precedente articolo 4, verranno trasferite all'Ente Capofila con le seguenti modalità:

- il 50% delle somme entro il 31 marzo 2025;
- il restante 50% delle somme entro 31 luglio 2025.

Resta salva la facoltà per ciascun ente di effettuare un unico trasferimento all'Ente Capofila.

Articolo 6 – Durata

L'accordo avrà la durata di anni n. 4 (quattro), decorrenti dalla data di stipula del presente atto, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'attività per completamento della stessa o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.

Articolo 7 – Controversie

Eventuali controversie che non trovino composizione bonaria sono rimesse alla competenza del Foro di Verbania.

Articolo 8 – Norme finali

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2*bis*, l. 07 agosto 1990, n. 241, è sottoscritto con firma digitale, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è

soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con onere a carico della parte richiedente.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa rinvio alle norme vigenti nelle materie oggetto dell'accordo e ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori.

Letto e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per il Comune di Cannobio – Sindaco Gianmaria Minazzi *(firmato digitalmente)*

Per il Comune di Trarego Viggiona – Sindaco Sebastian Nicolai *(firmato digitalmente)*

Per il Comune di Valle Cannobina – Sindaco Luigi Spadone *(firmato digitalmente)*

Per il Comune di Gurro – Sindaco Luigi Valter Costantini *(firmato digitalmente)*